

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

SERV. OPERE STRADALI E FERROVIARIE - APOP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2024-S105-00030**OGGETTO:**

Determinazione a contrarre per l'affidamento al Dott. Geol. Emiliano Dellamaria dell'incarico di redazione della perizia geologica, analisi del rischio geologico e studio di verifica compatibilità geologica nell'ambito dei lavori di realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica, nel Comune di Palù del Fersina (TN), per l'importo complessivo di Euro 2.228,26. Opera n. S- 1037/21 U.F.21. Mobilità green. Attrattività dei Borghi" Linea di azione A "La forza di minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" - Fascicolo 3.5-2023-2317. CIG 99755368B8 - CUP D62I22000010007. PNRR M1C3-2.1.

IL DIRIGENTE

L'Unione Europea con Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. (UE) 241/2021 di data 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza destinato a rafforzare l'azione degli Stati membri per la ripresa e la resilienza a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, dispositivo denominato "NEXT GENERATION EU".

Lo Stato membro Italia ha presentato all'Unione Europea in data 30 aprile 2021 una propria programmazione pluriennale di interventi destinata a favorire il perseguimento della strategia Europea citata, programmazione sintetizzata nel documento denominato PNRR - Piano Nazionale e Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha condiviso ed approvato in data 13 luglio 2021 tale documento di programmazione con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo su proposta della Commissione Europea.

Il PNRR citato prevede fra l'altro degli interventi a responsabilità delle Amministrazioni centrali, chiamate peraltro ad avvalersi di soggetti attuatori a livello locale. In particolare la Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1. per l' "Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati", prevede l'attuazione di azioni destinate alla rigenerazione di 21 borghi italiani, azioni a titolarità del Ministero della Cultura, presentate dalle Regioni o dalle Province autonome e da realizzare da parte di Amministrazioni comunali individuate.

In Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 356 di data 15 marzo 2022, è stato individuato quale proponibile all'istruttoria del Ministero della Cultura il progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" destinato allo sviluppo del Borgo di Palù del Fersina - Palai en Bersntol.

Con Decreto del Ministero della Cultura n. 453 di data 7 giugno 2022 è stata disposta l'approvazione del progetto presentato, disponendo un finanziamento pari a € 20.000.000,00 per l'attuazione di un programma di attività composto da 35 azioni complementari le une con le altre. Un numero significativo di azioni contenute nel progetto approvato attengono alle competenze della Provincia autonoma di Trento in ragione dello Statuto Speciale di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige - Südtirol, mentre talune sono proprie del Comune di Palù del Fersina - Palai en Bernstol.

Con deliberazione n. 1480 di data 12 agosto 2022 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il "Disciplinare di obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" - CUP D62I22000010007", sottoscritto in data 27 dicembre 2022 prot. n. 890595, che stabilisce i ruoli, le funzioni, i compiti e le responsabilità connessi ad una corretta attuazione del progetto.

Con l'accordo di collaborazione stipulato in data 6 marzo 2023 prot. n. 179039, così come modificato con atto aggiuntivo autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1195 di data 7 luglio 2023 la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Palù del Fersina hanno determinato i rispettivi compiti e funzioni per l'attuazione degli interventi e delle azioni previsti nel progetto. Con tali atti la Provincia Autonoma di Trento ha assunto i compiti e le responsabilità, quale soggetto attuatore esterno, relative alla diretta attuazione di alcuni interventi previsti dall'azione progettuale approvata, anche avvalendosi dei proprio Enti Strumentali e Società in house.

In base a tali accordi compete al Servizio Opere stradali e ferroviarie dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche la realizzazione dei lavori di "Mobilità green – realizzazione aree di sosta di assestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica".

L'intervento PNRR M1C3 -2.1 Progetto Borghi - Opera n. S-1037/21 - U.F. 21 - Mobilità green – realizzazione aree di sosta di assestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica a Palù del Fersina è previsto dal "Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) 2024-2028 in materia di Infrastrutture - Sezioni Infrastrutture stradali e Infrastrutture ciclopeditoni. Primo stralcio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 di data 09 febbraio 2024.

Nel rispetto della normativa vigente, occorre ora affidare l'incarico in oggetto.

Il comma 1 ter dell'art. 64 della L.P. 26/1993 dispone che *"al fine di accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche la Provincia provvede ad individuare i processi lavorativi sostenibili dalle strutture competenti per l'anno di riferimento. Le attività di progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, che abbiano, a seguito dell'analisi, il carattere della non sostenibilità organizzativa sono affidate ad operatori economici esterni all'amministrazione, senza previa ricognizione, all'atto del singolo affidamento, della carenza di risorse interne idonee"*. Con deliberazione n. 881 del 25 giugno 2020, successivamente integrata con deliberazione n. 1637 del 23 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha adottato le modalità per l'attuazione della predetta norma. Con successive deliberazioni n. 654, 750 e 853 del 2022, la Giunta ha accertato la carenza di risorse idonee disponibili presso i dipartimenti tecnici, con eccezione del Servizio geologico, per le prestazioni professionali di carattere geologico.

Con deliberazione n. 1969 di data 4 novembre 2022 la Giunta provinciale ha integrato le modalità di attuazione del c. 1 ter dell'art. 64 della L.P. 26/1996 prevedendo la ricognizione triennale dei processi lavorativi sostenibili, con aggiornamento annuale da effettuarsi entro la fine di aprile di ciascun anno. Con deliberazioni della Giunta provinciale n.670/2023, n. 697/2023 e n. 758/2023, il Dipartimento istruzione e cultura, il Dipartimento protezione civile, foreste e fauna e il Dipartimento Infrastrutture, hanno aggiornato i prospetti di individuazione dei processi lavorativi sostenibili per l'anno 2023.

Atteso che le attività oggetto del presente affidamento riguardano prestazioni di natura geologica, con nota protocollo PAT/RFS105-15/03/2023-0204637 è stato interpellato il Servizio geologico in ordine all'eventuale disponibilità del personale a svolgere l'attività in oggetto. Con nota protocollo PAT/RFS049-14/07/2023-0548013 tale Servizio ha comunicato l'impossibilità di fornire il supporto richiesto a causa degli ingenti carichi di lavoro in essere.

Alla luce di quanto sopra descritto, preso atto dell'intesa favorevole espressa dal Dirigente generale competente con nota protocollo PAT/RFS105-19/07/2023-0559436 si procede, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge provinciale n. 26/93, all'individuazione di un operatore economico cui affidare l'incarico in questione.

Considerato che l'onorario spettante per l'incarico è inferiore a 139.000,00.= Euro, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 01 della L.P. 2/2020 con le modalità previste dall'articolo 24-bis c. 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Per l'incarico in argomento, il responsabile del procedimento ha effettuato una selezione tra gli iscritti nell'elenco telematico dei professionisti previsto dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive Europee in materia di contratti pubblici 2016, sulla base dell'idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, in relazione al presente affidamento e nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4-17/ Leg. 2020 come da ultimo modificato dal D.P.P. 29 aprile 2022, n. 5-62/Leg, e secondo le linee guida approvate con

deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in attuazione dell'art. 19 ter della L.P. 2/2016, individuando il Dott. Geol. Emiliano Dellamaria.

Si è, pertanto, richiesto al medesimo con nota protocollo PAT/RFS105-04/09/2023-0664191 di far pervenire il preventivo unitamente alla documentazione necessaria per addivenire all'affidamento; l'operatore economico interpellato ha espresso la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico facendo pervenire il preventivo di data 07/09/2023, protocollo PAT/RFS105-07/09/2023-0676599. Il professionista ha trasmesso inoltre la seguente documentazione: dichiarazione semplificata protocollo PAT/RFS105-07/09/2023-0676599, dichiarazione assenza conflitti di interesse protocollo PAT/RFS105-07/09/2023-0676599, dichiarazione integrativa PNRR protocollo PAT/RFS105-07/09/2023-0676599.

Con nota protocollo PAT/RFS105-12/09/2023-0688316 il Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha attestato la congruità del preventivo presentato dall'operatore economico sopraindicato, a seguito della verifica della sostenibilità del preventivo pervenuto, considerato l'impegno richiesto, l'entità della prestazione, la qualità dell'attività e le responsabilità connesse alle prestazioni da affidare.

E' stata accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico con certificato Inarcassa protocollo PAT/RFS105-04/08/2023-0602130 e protocollo PAT/RFS105-12/02/2024-0108194.

Riscontrata altresì l'attualità dell'iscrizione all'elenco Operatori Economici - Incarichi Tecnici dell'operatore economico, in virtù del principio per cui i requisiti di carattere generale devono essere posseduti sia in fase di affidamento che di stipula del contratto. (C.V. Id: 698025724).

Atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Preso atto che nel corso della procedura in oggetto, sono entrate in vigore le disposizioni di cui alla L.P. 9/2023 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025) che hanno disposto l'adeguamento dell'ordinamento provinciale ai contenuti del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). In particolare gli artt. 36 e 37 della L.P. 9/2023 hanno disciplinato la normativa transitoria per regolare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, stabilendo rispettivamente il termine per l'acquisizione di efficacia delle modificazioni apportate alla L.P. 2/2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive Europee) e alle disposizioni regolamentari connesse e alla L.P. 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) ed alle disposizioni legislative e regolamentari connesse.

L'art. 36, comma 17 della sopracitata L.P. 9/2023 recita testualmente: *“Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.”*, mentre l'art. 37, commi 37 e 38, della medesima legge dispongono rispettivamente: 37. *“Fatto salvo quanto previsto dai commi 38, 39 e 40 e dall'articolo 36, comma 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data”* 38. *“I contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione(....)”*.

Considerato, che nel caso di specie, con riferimento all'incarico di cui all'oggetto trova applicazione la normativa vigente al momento della richiesta di preventivo di data 04.09.2023.

Rilevata altresì la necessità, in virtù di quanto disposto dal citato c. 38 dell'art. 37 della L.P. 9 / 2023, di adeguare il contenuto della prestazione richiesta al professionista a quanto disposto dall'art. 17 della L.P. 26/93 che prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo e conseguentemente le prestazioni ad essi collegate, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento.

Valutato che l'adeguamento della prestazione richiesta al professionista non comporta variazioni sostanziali all'incarico, sia sotto il profilo tecnico che economico.

L'interesse del professionista come sopra individuato ad assumere l'incarico con le modifiche sopraindicate è stato acquisito con nuovo preventivo e dichiarazioni allegate, protocollo PAT/RFS105-23/11/2023-0872050.

Per tali motivazioni, in attuazione del principio di risultato, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento in oggetto sulla base dello schema di contratto e di capitolato vigenti alla data di avvio della presente procedura.

Ritenuto, per maggior chiarezza, di approvare con il presente provvedimento gli schemi dei documenti sopra richiamati, già aggiornati come sopra illustrato.

L'incarico sarà disciplinato da apposito contratto e sarà stipulato con scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP ed i funzionari intervenuti nella procedura hanno dichiarato l'assenza di conflitto di interessi.

In attuazione della circolare RGS n. 30 di data 11 agosto 2022 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, che descrive i principali flussi procedurali e dei processi di controllo e rendicontazione del PNRR e delle linee guida per i soggetti attuatori emanare dal Ministero della Cultura, con il presente provvedimento si dà atto dei seguenti aspetti:

- l'assenza dei conflitti di interesse;
- il rispetto della condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements;
- il rispetto del principio DNSH;
- l'assenza del doppio finanziamento.

A tale scopo il RUP rilascia specifica attestazione, che verrà inserita nel portale REGIS dedicato al monitoraggio degli interventi PNRR.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento, alla gestione della spesa ed a quanto specificato dagli atti sopra citati è conservata in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione

La spesa derivante dal conferimento dell'incarico in parola, sulla base del preventivo presentato

dall'operatore economico ammonta a complessivi Euro 2.228,26 così ripartita:

corrispettivo comp. delle spese	Euro	2.142,56
contributo previdenziale 4%	Euro	85,70
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	2.228,26

In calce al preventivo inoltrato con nota protocollo PAT/RFS105-07/09/2023-0676599, il professionista ha dichiarato di adottare il regime fiscale "forfettario", così come definito dalla L. 190/2014, e che quindi non applica IVA e non è soggetto a ritenuta d'acconto.

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e allegato 4/2, poiché la spesa sarà esigibile nel 2024, si impegnano le risorse per fare fronte alla spesa complessiva di Euro 2.228,26 derivante dall'adozione del presente provvedimento con i fondi disponibili sul Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) 2024-2028 in materia di Infrastrutture - Sezioni Infrastrutture stradali e Infrastrutture ciclopedonali. Primo stralcio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 di data 09 febbraio 2024, sul capitolo 207200-014 dell'esercizio finanziario 2024, prenotazione fondi 2021239-002.

Tutto ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 3 della L.P. 7 di data 3 aprile 1997 "Legge sul personale della Provincia";
- visto l'art. 10 c. 3 del Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la L.P. n. 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici) e il D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 (Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici);
- vista la L.P. 2/2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive Europee);
- vista la L.P. 2/2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), per la parte applicabile;
- visto il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- vista la circolare del Servizio Contratti e centrale acquisti prot. 703236 del 18 settembre 2023;
- vista la lettera d) del comma 3 dell'articolo 83 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) per cui non è richiesta alcuna certificazione antimafia trattandosi di incarico di "attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale", fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie);
- vista la determinazione dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 10099 di data 14.09.2023 recante "Atto di delega n. 1/2023 di attività e di atti amministrativi e disposizioni organizzative – Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di compiti e funzioni in capo all'Agenzia";
- visto il "Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) 2024-2028 in materia di Infrastrutture - Sezioni Infrastrutture stradali e Infrastrutture ciclopedonali. Primo stralcio" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 di data 09 febbraio 2024;
- visto il parere MIT n. 2170 del 24.07.2023;
- visto il D.M. 17 giugno 2016;
- visto il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativo allegato 4/2;
- visto l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la

ripresa e la resilienza);

- vista la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- visto l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”;
- visto il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);
- vista la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- vista la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);
- visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- vista la circolare MEF RGS n. 30/2022 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori);

d e t e r m i n a

- 1) di affidare, per quanto esposto in premessa, al Dott. Geol. Emiliano Dellamaria con proprio studio nel comune di Sant’Orsola Terme (TN), via Località Agnoletti 15/A, (CF DLLMLN81L11B006P e P.IVA 02286430224) l’incarico di redazione della perizia geologica, analisi del rischio geologico e studio di verifica compatibilità geologica nell’ambito dei lavori di realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica, nel Comune di Palù del Fersina (TN) - Opera n. S-1037/21 U.F.21. Mobilità green. PNRR M1C3-2.1, secondo le modalità di cui agli allegati schema di contratto e capitolato tipo di incarico che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la spesa relativa all’incarico di cui al punto 1) è quantificata in Euro 2.228,26 comprensiva degli oneri di legge;
- 3) di autorizzare la stipulazione del contratto di cui al punto 1) mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) di autorizzare l’avvio della prestazione dopo l’adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dall’art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, dando atto che i pagamenti saranno in ogni caso effettuati dopo la stipulazione del contratto, secondo le scadenze nello stesso previste;

- 5) di impegnare la somma di Euro 2.228,26 con i fondi previsti dal Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) 2024-2028 in materia di Infrastrutture - Sezioni Infrastrutture stradali e Infrastrutture ciclopedonali. Primo stralcio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 di data 09 febbraio 2024, in base all'esigibilità della spesa sul capitolo 207200-014 dell'esercizio finanziario 2024, prenotazione fondi 2021239-002;
- 6) di accertare ed imputare la somma di Euro 2.228,26 al capitolo 348400 dell'esercizio finanziario 2024 quale trasferimento del Comune di Palù del Fersina relativo al finanziamento dello Stato (DM n. 453 del 7 giugno 2022 PNRR-M1C3-INT.2.1);
- 7) di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'art. 8 comma 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg.
- 8) di dare evidenza, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Capitolato speciale

002 Schema contratto

IL DIRIGENTE

Carlo Benigni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per l'affidamento dell'incarico di redazione della perizia geologica, analisi del rischio geologico e studio di verifica compatibilità geologica nell'ambito dei lavori di realizzazione aree di sosta di attestamento attrezzate con colonnine di ricarica elettrica, nel Comune di Palù del Fersina (TN), per il progetto denominato “La forza di minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi” - Opera n. S-1037/21 U.F.21. Mobilità green. CIG 99755368B8 – CUP D62I22000010007 - PNRR M1C3-2.1

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1 Il presente capitolato reca le condizioni per l'esecuzione del contratto a cui è allegato. Per “Affidatario” si intende l'operatore economico a cui è stato affidato l'incarico oggetto del contratto; per “Amministrazione Committente” o “Committente” si intende l'Amministrazione che affida l'incarico oggetto del contratto.

Art. 2 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla [L.P. 30 settembre 1993, n. 26](#) (legge provinciale sui lavori pubblici), alla [L.P. 9 marzo 2016, n. 2](#) e al [D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg](#), nonché – in quanto applicabili – la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
 - l'art. 2 ter della L.P. 18/2021;
 - la L.P. 2/2020, per la parte applicabile;
 - la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al [D.Lgs. 36/2023](#), al [D.Lgs. 81/2008](#), alla [L. 13 agosto 2010, n. 136](#), al [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) e alla [L. 6 novembre 2012, n. 190](#);
 - le norme del [codice civile](#);
 - le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del [codice civile](#) ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 3 - Obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
- si confronta costantemente con il Direttore dell’esecuzione, se nominato, o con il Responsabile del procedimento secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all’utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell’attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all’avanzamento dell’attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
- fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell’Affidatario, questo espleta l’incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;

2. Inoltre, l’Affidatario:

- segnala all’Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte dell’Amministrazione Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione Committente;
- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall’Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell’ambito dell’incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell’istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del [D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.](#) e dell’approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

3. L’Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l’attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.

Art. 3 bis - Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR

1. Ai contratti finanziati con il PNRR trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'[articolo 47](#) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

a) ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge;

c) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nella lettera di invito, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

Art. 3 ter - Altri obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR

1. L'affidatario nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging).

Art. 3 quater - Disposizioni specifiche relative al PNRR

1. Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2ter della L.P. 4 agosto 2021, n. 18, "all'affidamento e all'esecuzione di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR si applicano gli articoli 47, 47quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – PFTE. Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statale in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile".

3. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto sopra indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per quanto riguarda il presente Capitolato speciale d'appalto, senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Affidatario.

Art. 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione dà comunicazione della data di avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta comunicazione può essere effettuata dal Responsabile del procedimento anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso di esecuzione anticipata del contratto, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.

2. Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie che l'Affidatario è tenuto a seguire.

3. Qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario previa instaurazione del contraddittorio con quest'ultimo.

Art. 6 – Struttura operativa dell'Affidatario – subentro

1. L'Affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti, di cui all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023, previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'[articolo 10](#) della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta e la perdita dei requisiti di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.

3. L'Affidatario persona giuridica è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo, a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali del soggetto esecutore, previo benestare scritto in tal senso da parte dell'Amministrazione Committente, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Affidatario.

4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 27](#), comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall' 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 e della [L. 21 febbraio 1991, n. 52](#) e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 8 – Corrispettivo dell'incarico

1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del presente capitolato, il corrispettivo a saldo verrà rideterminato, a prestazione effettuata, sulla base delle vigenti tariffe professionali, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di preventivo, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori.
3. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.
4. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nel contratto o in questo capitolato, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.

Art. 8 bis – Clausola di revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi della lettera "a" del comma 2 dell'articolo 27 della L.P. 2/2016 il contratto:
 - a) non è soggetto a revisione del prezzo contrattuale allorché l'adempimento delle prestazioni sia effettuato entro un anno decorrente dalla data di presentazione del preventivo;
 - b) è soggetto a revisione del prezzo il periodo di esecuzione delle prestazioni che eccede un anno dalla data di presentazione del preventivo, applicando la metodologia indicata nei termini che seguono.
2. La revisione del prezzo contrattuale ha luogo applicando alla componente "spese e oneri accessori" di cui all'articolo 5 del DM 17 giugno 2016 una percentuale desumibile dalle rilevazioni dell'indice ISTAT dei "[Prezzi alla produzione dei servizi](#)", settore "attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".

3. La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dei relativi conteggi ed eventuale documentazione di supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale indicata dall'indice ISTAT riferito al trimestre antecedente l'istanza di revisione (indice "prossimo" = Ip) e, come base di Partenza, il valore dell'indice ISTAT riferito al trimestre entro il quale ricade la data di presentazione dell'offerta (indice "remoto" = Ir), % variazione = $(Ip/Ir) \cdot 100 - 100$.
4. Qualora la % di variazione risulti essere pari o inferiore a 5 non si riconosce la revisione, qualora detta percentuale risulti superiore a 5, si riconosce la parte eccedente: % riconoscibile = % variazione – 5. La % riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.
5. La richiesta può essere reiterata di anno in anno.
6. La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata, d'ufficio previa comunicazione all'operatore economico, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.
7. All'importo come sopra determinato è detratto l'eventuale importo riconosciuto a titolo di aggiornamento del compenso derivante dall'applicazione di clausole di revisione prezzi, meccanismi di compensazione o rinegoziazione per aumenti eccezionali applicati all'importo dei lavori che abbiano avuto incidenza sul ricalcolo del compenso delle prestazioni professionali. In ogni caso la clausola di revisione è applicata compatibilmente con le risorse disponibili nel quadro economico (ove presente) ovvero con ulteriori risorse aggiuntive che l'Amministrazione potrà eventualmente mettere a disposizione.
8. Al contratto non si applica l'articolo 1664 del codice civile.

Art. 9 – Termini per l'esecuzione del contratto

1. L'incarico deve essere effettuato nei termini e secondo il cronoprogramma stabiliti in contratto.
2. In presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili **differimenti, sospensioni e proroghe**.
3. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, a titolo esemplificativo:
 - a) la sospensione nei procedimenti approvativi degli elaborati richiesti all'Affidatario;
 - b) la sospensione e le proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori correlati all'incarico del Direttore dei lavori o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in coerenza con l'andamento dei lavori medesimi;
 - c) la **proroga** delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.
4. Il differimento opera automaticamente, senza necessità di approvazione formale.
5. Nel caso di differimenti disposti dall'Amministrazione Committente per esigenze proprie organizzative o finanziarie, che comportino una protrazione dei tempi di oltre 12 mesi, è facoltà dell'Affidatario richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto dell'Affidatario al solo pagamento delle prestazioni già effettuate e riconosciute formalmente dal committente come utilmente svolte. Nelle altre ipotesi di differimento, la facoltà di chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale è subordinata ad una preventiva valutazione da parte del Committente.
6. La **sospensione**, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Direttore dell'esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.
7. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'Affidatario prima della scadenza

contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'Amministrazione Committente in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

8. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.

9. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'art.121 del D.Lgs. 36/2023, in tema di sospensioni.

Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'[articolo 27](#) della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in tema di modifiche al contratto in corso di validità.

2. La facoltà dell'Amministrazione di imporre variazioni all'Affidatario è esercitabile nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni del sopracitato art. 27.

3. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono effettuati secondo quanto previsto in contratto e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate.

2. Sui pagamenti in acconto (se previsti in contratto) sarà operata (ove applicabile) la ritenuta dello 0,50% (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi dell'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023.

3. Qualora il ritardo nel pagamento:

a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al Committente con le modifiche richieste;

b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, la rata a saldo dovuta all'Affidatario è comunque pagata dall'Amministrazione Committente entro dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del procedimento.

5. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 12 – Penale

1. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile del procedimento.

2. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una penale giornaliera nella misura stabilita dal contratto.

3. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 13 – Subappalto e subaffidamento

1. Il subappalto non è ammesso.

Art. 14 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'Affidatario si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'Affidatario è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospende il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.
3. L'Affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 15 – Assicurazione

1. L'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, le informazioni richieste dall'articolo 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 31 della L.P. 2/2016, la garanzia definitiva non è dovuta in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 17 - Disponibilità della prestazione

1. Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo all'operatore economico all'uopo incaricato.

Articolo 18 – Responsabilità dell'Affidatario per danni

1. L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto

adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all'Affidatario, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite del 20 per cento dell'importo contrattuale;
 - g. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
 - h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k. le violazioni in tema di copertura assicurativa previste da questo capitolato;
 - l. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 21;
4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento o per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della L.P. 2/2016. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'Amministrazione.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell'Affidatario.
6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 20 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'Affidatario si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Affidatario dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del vigente Piano provinciale di prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. Il vigente piano anticorruzione è pubblicato nel Portale "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo <https://trasparenza.provincia.tn.it>, sezione "Altri contenuti", sottosezioni "Prevenzione della Corruzione" e "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza". A tal fine l'Affidatario si impegna a tenersi aggiornato in ordine ai contenuti di detto Piano e di estendere tale impegno ai suoi collaboratori.
7. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf ”
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l’Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L’Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell’[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.
3. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L’Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’[articolo 3](#) della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’Affidatario comunica all’Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva,

alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'Affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'Affidatario. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 27 – Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti della compatibilità; in particolare:

- le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione ove nominato, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;
- dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli importi e delle motivazioni addotte;
- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.

2. Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente

normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023 non essendo stato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria.

(stipulato mediante scambio di corrispondenza)

Egregio signor
Dott. Geol. Emiliano Dellamaria

pec:

Oggetto: Affidamento dell'incarico di **redazione della perizia geologica, analisi del rischio geologico e studio di verifica compatibilità geologica** nell'ambito dei lavori di realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica, nel Comune di Palù del Fersina (TN), "Attrattività dei Borghi" Linea di azione A "La forza di minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" - Opera n. S-1037/21 U.F.21. Mobilità green. CIG: 99755368B8 - CUP D62I22000010007. PNRR M1C3-2.1

Il sottoscritto ing. _____, dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, d'ora in poi denominata "Amministrazione" o "Amministrazione Committente",

premessi che:

- con determinazione n.di data del Dirigente è stato disposto l'affidamento dell'incarico in oggetto, al Dott. Geol. Emiliano Dellamaria domiciliato presso il proprio Studio con sede Sant'Orsola Terme TN, Via Località Agnoletti 15/A (CF DLLMLN81L11B006P e P.IVA n. 02286430224) d'ora in poi denominato "Affidatario";
- la presente lettera vale quale documento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Per la stipulazione del contratto l'operatore economico incaricato dovrà produrre una specifica dichiarazione di accettazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;

A f f i d a

al Dott. Geol. Emiliano Dellamaria l'incarico sopra indicato, alle condizioni seguenti nonché a quelle contenute nel capitolato tipo di incarico allegato alla presente proposta contrattuale.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico e modalità di espletamento

1. L'Amministrazione Committente conferisce all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di redazione della perizia geologica, analisi del rischio geologico e studio di verifica compatibilità geologica, nell'ambito dei lavori di realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica, nel Comune di Palù del Fersina (TN). Mobilità green. Per la realizzazione della nuova area di parcheggio posto in ingresso all'abitato e la riqualificazione delle aree esistenti, sono state identificati i seguenti interventi: lavori di livellazione e sistemazione sottofondo; realizzazione dei necessari sottoservizi; installazione stazioni veicolare e ciclostazione per la ricarica veicoli/cicli elettrici; sistemazione del piano di transito e sosta; riqualificazione attraverso l'utilizzo di elementi caratteristici locali e sistemazione a verde di parte delle aree oggetto di intervento,

realizzazione tratto di collegamento con la futura ciclabile di fondovalle. Si dà atto che l'incarico tecnico in oggetto è finanziato, con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al PNRR - Missione 1; Componente 3; Investimento 2.1; denominato "La forza di minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi".

2. La tipologia di prestazioni richieste, è riepilogata nel documento "determinazione del corrispettivo" calcolato sulla base del D.M. 17 giugno del 2016 allegato alla presente proposta contrattuale. In particolare si richiedono: relazioni e gli altri elaborati previsti per legge. I documenti inerenti l'espletamento dell'incarico dovranno riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH affinché sia possibile indicare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio sopraindicato, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessaria per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti cui è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

3. L'Affidatario è tenuto a confrontarsi con il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, per l'esame delle diverse problematiche che dovessero sorgere, allo scopo di addivenire a una soluzione concordata. Allo scopo le riunioni periodiche avranno indicativamente cadenza settimanale. L'Affidatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per gli oneri ad esse connessi.

4. Il costo dell'opera alla cui realizzazione è preordinata la prestazione di cui al comma 1 ammonta a presunti Euro 270.274,13=. Tale costo costituisce l'importo massimo che l'Amministrazione Committente intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale l'Affidatario deve redigere il progetto di cui al comma 1, intendendosi escluse dal costo dell'opera le somme a disposizione dell'Amministrazione Committente relative ad espropri, acquisizioni tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali, nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati.

5. L'oggetto dell'incarico, (ed il costo complessivo dell'opera di cui al comma 4), nonché il contenuto del preventivo, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Dirigente del Servizio di merito e stipulazione del relativo atto aggiuntivo.

6. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo al presente contratto o alla nota di diniego del Dirigente del Servizio di merito.

7. L'Affidatario deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuali necessari per la propria mansione.

8. L'Affidatario accettando l'incarico si impegna a svolgere la prestazione sotto gli atti di indirizzo e le direttive dell'Amministrazione Committente.

Articolo 2 – Tempi della prestazione

1. E' prevista l'esecuzione anticipata della prestazione, con nota scritta, prima della stipulazione del contratto.

2. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile del Procedimento.

3. E' prevista la consegna degli elaborati relativi alla **redazione della perizia geologica comprensiva dello studio di verifica compatibilità geologica**, in n. 2 (due) copie cartacee e su supporto informatico compatibile con quelli in uso presso l'Amministrazione Committente, **entro 30 (trenta) giorni** dalla comunicazione di avvio della prestazione.

4. E' prevista la consegna degli elaborati dell'**analisi del rischio geologico**, in n. 2 (due) copie cartacee e su supporto informatico compatibile con quelli in uso presso l'Amministrazione Committente, comprensiva del piano di manutenzione dell'opera **entro 30 (trenta) giorni** dalla comunicazione di avvio della prestazione.

5. La tempistica delle attività progettuali è coerente con il cronoprogramma procedurale di attuazione delle misure finanziate dal PNRR.

Articolo 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale è pari a euro 2.142,56, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali nella misura di legge, come da preventivo di data 23.11.2023.

2. L'importo contrattuale si ritiene comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta e risulta così articolato:

a) corrispettivo, comprensivo di spese	Euro	2.856,75
b) ribasso del 25%	Euro	714,19
c) Totale corrispettivo	Euro	2.142,56

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Committente provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario con le seguenti modalità:

a) pagamento di un acconto corrispondente al 70% (settanta per cento) di cui alla voce "Totale corrispettivo", dedotta (ove applicabile), la prescritta ritenuta di legge pari allo 0,50% ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, alla consegna all'Amministrazione Committente, da parte dell'Affidatario, degli elaborati della **redazione della perizia geologica comprensiva dello studio di verifica compatibilità geologica**, redatti secondo le richieste dell'Amministrazione Committente e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente del Servizio di merito;

b) pagamento di un acconto corrispondente al 10% (dieci per cento) di cui alla voce "Totale corrispettivo", dedotta (ove applicabile), la prescritta ritenuta di legge pari allo 0,50% ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, alla consegna all'Amministrazione Committente, da parte dell'Affidatario, degli elaborati dell'**analisi del rischio**, redatti secondo le richieste dell'Amministrazione Committente, e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente del Servizio di merito;

c) pagamento del saldo di cui alla voce "Totale corrispettivo" che sarà liquidato ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere almeno dal punto di vista tecnico.

2. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni previa:

a) richiesta dell'Affidatario;

b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d'ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento;

c) emissione di fattura.

3. La fattura dovrà essere redatta in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 come modificato e integrato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, e dovrà essere intestata alla Provincia Autonoma di Trento, Partita IVA 00337460224. Codice IPA ZZD0NN.

4. La disposizione del pagamento e della liquidazione di ciascuna fattura avverrà previo accertamento della regolarità contributiva e di ogni eventuale ed ulteriore adempimento normativo.

Articolo 4 bis – Penali

1. L'Amministrazione Committente si riserva di procedere all'applicazione di penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni per cause imputabili all'Affidatario, quantificabile nell'1 (uno) per mille del compenso per ogni giorno di ritardo.

2. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo

relativo alle penali sul saldo del compenso di cui all'art. 3 del presente contratto, eventualmente variato a seguito di atto aggiuntivo.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 20 % dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione Committente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità, temporanea o definitiva, legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Articolo 6 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi dell'art. 31 c. 2 della L.P. 2/2016.

Articolo 8 – Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR

1. Come previsto dall'art. 2ter della legge provinciale n. 18 del 2021, ai contratti finanziati con il PNRR trovano integrale applicazione gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertiti con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le linee guida di cui al Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021.

2. L'Affidatario e l'Amministrazione Committente prendono atto di quanto espressamente stabilito nell'art. 3 bis - (*Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR*) del Capitolato speciale d'appalto, in particolare per quanto attiene agli adempimenti e alle penali ivi previste.

Articolo 9 – Obblighi di tracciabilità

1. L'Affidatario assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini della tracciabilità il Codice CIG è **99755368B8**, il Codice CUP è **D62I22000010007**.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'incarico affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e l'Affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 11 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) il preventivo;
- c) il documento “determinazione del corrispettivo”.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 12 – Oneri fiscali e assimilati

Sono a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla stipulazione e registrazione, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto e i contributi previdenziali e assicurativi che sono a carico della Provincia Autonoma di Trento, quale destinataria della prestazione.